

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10280 Anno 2019

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udiienza: 19/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fontana Carlo, n. a San Cipriano d'Aversa il 4/5/1972

avverso l'ordinanza del 8/11/2018 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto da Carlo Fontana avverso l'ordinanza con la quale la locale Corte di appello aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale gli elementi posti a fondamento della misura di aggravamento non erano superati dalle emergenze allegatte dalla difesa poiché la consulenza prodotta come



prova nuova non smentiva la tesi delle avvenute violazioni del divieto di allontanamento dall'abitazione.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., Carlo Fontana denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata poiché i giudici della cautela hanno espresso apprezzamenti superficiali rispetto alle deduzioni offerte dalla difesa circa la impossibilità di risalire, in maniera certa, alle date di presunta violazione dell'obbligo di permanenza nel domicilio. La difesa, in vero, aveva dedotto come risultasse accertato, alla stregua della consulenza tecnica di parte eseguita sui file che documentavano le trasgressioni, lo sfasamento temporale tra la data di creazione delle immagini e quella del loro trasferimento, circostanza che rendeva dubbia la collocazione nel tempo della data della creazione dei file; che su tale assunto il Tribunale non si era pronunciato trascurando i rilievi della difesa sul punto, viceversa, rilevanti ed incidenti sulla collocazione temporale delle registrazioni proprio con riguardo alle condotte del 18 maggio 2017 - in cui la data di trasferimento è addirittura antecedente, 15 maggio 2017, rispetto alla data di creazione, 17 maggio 2017 del file - e del 10 febbraio 2017, condotta, questa, il cui esame era stato del tutto pretermesso nell'analisi del Tribunale e tenuto conto che proprio in data 18 maggio 2017 l'autorità preposta ai controlli aveva verificato la permanenza in casa del Fontana. Contraddittorie sono anche le argomentazioni del Tribunale, sul punto di eseguire una perizia sul telefono cellulare con il quale erano stati documentati gli allontanamenti del Fontana, valutazione che incrina quella precedentemente espressa sull'attendibilità degli elementi di prova posti a fondamento dell'aggravamento della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Carlo Fontana è inammissibile.

2. Il ricorrente, condannato con sentenza di appello alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen., era stato destinatario, in data 13 ottobre 2017, di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., con la quale il giudice procedente, a seguito della constatazione di numerosi allontanamenti dall'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari, aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

Con l'istanza posta a fondamento della richiesta culminata nel provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, Carlo Fontana aveva prodotto una *prova nuova*, costituita da una consulenza tecnica eseguita sui *file*, trasposti su un cd e che riproducevano immagini, ovvero *foto e video*, che una vicina dell'imputato aveva consegnato agli inquirenti denunciando il Fontana, ripreso mentre si trovava fuori dell'abitazione. Il ricorrente assumeva che detta consulenza metteva in dubbio la data di creazione dei file e, pertanto, era probabile che egli



fosse stato ripreso all'esterno dell'abitazione in orari compatibili con quelli delle diverse autorizzazioni concessegli per attendere alle proprie indispensabili esigenze di vita ovvero quando, nottetempo, si era recato in ospedale per un malore.

Ritiene il Collegio che la pur sintetica motivazione con la quale il Tribunale ha respinto le deduzioni difensive giustifica adeguatamente le valutazioni espresse dai giudici della cautela al fine di ritenere irrilevante, quale *prova nuova*, il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla difesa, sul rilievo che dalla stessa consulenza emerge che la data di trasferimento recata dai file è riconducibile al sistema operativo utilizzato per tale operazione e non incide, pertanto, su quella della creazione dei file originali, cioè delle foto e video che riproducono l'imputato mentre si trovava fuori dell'abitazione.

Del tutto logicamente, pertanto, la discrasia evidenziata dalla difesa è stata ritenuta irrilevante al fine di mettere in discussione la data di creazione dei file, e, quindi, l'accertamento della data delle riscontrate violazioni, accertamento che nell'ordinanza del 13 ottobre 2017, e nella precedente ordinanza del Tribunale, era stato fondato sia sulla prova dichiarativa, costituita dalle dichiarazioni rese al riguardo dalla vicina del Fontana, autrice delle riprese e delle foto, sia sulla compiuta verifica che, in relazione alle date così ricostruite, non risultavano autorizzazioni del Fontana ad allontanarsi dall'abitazione ove era ristretto.

In questa sede, da qui la genericità e manifesta infondatezza del motivo di ricorso, in ragione della natura indiziaria della prova che connota l'adozione della misura di aggravamento, non rileva la problematica della data e delle modalità di duplicazione dei file appostati sul supporto esaminato dai giudici della cautela e dagli inquirenti (ovvero il cd), duplicazione che, ai fini delle duplicazioni cd. forensi, postula il rispetto di procedure che non risultano seguite nel caso in esame per il trasferimento dei file dal sistema di ripresa a quello documentale, ma, piuttosto la complessiva valutazione di attendibilità degli elementi posti a fondamento della misura e che, in relazione alle date indicate come relative alla violazione delle prescrizioni imposte all'imputato, più volte fotografato o ripreso mentre si trovava fuori dell'abitazione, a volte di ritorno dall'acquisto del giornale a volte intento a colloquiare con persone varie, è stata oggetto di specifica e pertinente valutazione sia attraverso le dichiarazioni rese dalla vicina di casa che della verifica della esistenza di provvedimenti autorizzativi ovvero della presenza nell'abitazione al momento dei controlli eseguiti dalla Polizia, ma relativi ad orari diversi da quelli contestati.

3. Né la valutazione dei giudici della cautela è inficiata dall'osservazione che non sono a disposizione dei giudici, né dell'imputato - che, infatti, ha chiesto alla competente autorità giudiziaria il sequestro del telefono cellulare della vicina di casa che aveva documentato le infrazioni - i file, foto e video originali, poiché tale mancanza non incide di per sé sull'attendibilità degli elementi indiziari posti a fondamento dell'aggravamento della misura e illustrati nel provvedimento del 13 ottobre 2017.




4. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento processuali, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa della ammende, essendo imputabile a sua colpa la determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria eseguirà gli adempimenti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2019

Il Consigliere estensore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Anna Petruzzellis

